STATUTO
CBI S.c.p.a.
Società Benefit

STATUTO

CBI S.c.p.a.
Società Benefit

Aggiornato al 3 maggio 2023

INDICE

TITOLO I - Denominazione, Sede, Durata

Art. 1) Denominazione 3
Art. 2) Sede 3
Art. 3) Durata 3

TITOLO II - Scopo, Oggetto Sociale, Capitale Sociale

Art. 4) Scopo ed oggetto sociale 3
Art. 4 *bis*) Finalità di beneficio comune 4
Art. 5) Capitale sociale 5

TITOLO III - Dei soci e delle azioni

Art. 6) Azionisti 5
Art. 7) Esclusione e recesso dei soci 6
Art. 8) Azioni, emissione, circolazione e limiti 8
Art. 9) Vendita di Azioni e diritto di prelazione 8

TITOLO IV - Organizzazione e gestione

Art. 10) Modello organizzativo 13
Art. 11) Assemblea 13
Art. 12) Consiglio di Amministrazione. Costituzione e modalità di svolgimento delle riunioni 16
Art. 13) Consiglio di Amministrazione. Poteri 20
Art. 14) Collegio Sindacale 23
Art. 15) Controllo contabile 24
Art. 16) Esercizi sociali, avanzi di gestione 24

TITOLO V - Disposizioni finali

Art. 17) Foro competente 25
Art. 18) Legge applicabile 25
Art. 19) Domicilio degli azionisti 25
Art. 20) Disposizioni sulle Società Benefit 25
Art. 21) Amministrazione 26
Art. 22) Disposizioni Applicabili 26

TITOLO I - Denominazione, Sede, Durata

Art. 1) Denominazione

1.1 È costituita ai sensi dell'art. 2615-ter Cod. Civ. una Società Consortile per Azioni, denominata "CBI S.c.p.a. **Società Benefit**", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2) Sede

2.1 CBI S.c.P.A. Società Benefit ha sede legale nel comune di Roma.

2.2 L'Assemblea ordinaria nei modi di legge potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'estero.

Art. 3) Durata

3.1 CBI S.c.P.A Società Benefit ha durata sino al 31 dicembre 2030. L'Assemblea straordinaria potrà deliberare la proroga di tale durata o lo scioglimento anticipato, procedendo in tal caso alla nomina di uno o più Liquidatori, con determinazione dei relativi poteri e compensi.

TITOLO II - Scopo, Oggetto Sociale, Capitale Sociale

Art. 4) Scopo ed oggetto sociale

4.1 La società ha scopo consortile ed ha per oggetto la realizzazione, manutenzione ed aggiornamento, sia in Italia che all'estero, prevalentemente

nei confronti e/o nell'interesse degli azionisti, dell'infrastruttura tecnica complessivamente destinata a consentire di realizzare, in via telematica, il collegamento ed il colloquio con la clientela, in ottica di interoperabilità a livello nazionale ed internazionale per l'erogazione alla clientela dei servizi realizzati (il "Servizio CBI", il "Servizio CBILL", il Servizio CBI GLOBE nonché gli altri servizi definiti in ambito societario, di seguito collettivamente indicati anche come "servizi"). A tal fine la società può, tra l'altro, procedere alla definizione delle regole e degli standard tecnici e normativi dei servizi, su base sia nazionale che internazionale.

4.2 CBI S.c.P.A. Società Benefit potrà inoltre compiere le operazioni commerciali, finanziarie e immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società e imprese, consorzi o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio, e potrà compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

4.3 Nell'ambito delle attività di cui ai commi precedente, CBI S.c.P.A Società Benefit svolge altresì attività di certificazione dei soggetti abilitati ad operare sulla rete, interposti tra i soci e la clientela nella erogazione dei servizi (Soggetti Tecnici), attività informativo - formative, convegnistiche, promozionali e divulgative in genere in materie attinenti alla propria attività, nonché, nel rispetto delle norme e delle riserve di legge, servizi strumentali e complementari da offrire ai soci, avvalendosi anche della collaborazione di società, istituzioni ed enti, di carattere pubblico e privato, nazionali ed internazionali, sulla base di apposite convenzioni e accordi.

Art. 4 *bis*) Finalità di beneficio comune

4.1 *bis* La società, nell'esercizio dell'attività di cui ai commi precedenti,

intende perseguire le seguenti finalità di beneficio comune:

- costruire una cultura aziendale che valorizzi l'inclusione e i talenti dei singoli per lo sviluppo del pieno potenziale delle persone;
- interconnettere persone, aziende e Pubblica Amministrazione in un ecosistema digitale interdipendente volto all'inclusività finanziaria, favorendo una crescita economica, sociale, culturale ed etica per il benessere condiviso della collettività;
- innovare tramite la digitalizzazione anche al fine di generare un impatto ambientale positivo favorendo un'evoluzione progressiva del modello di business della società in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica.

Art. 5) Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di € 920.474, interamente versato, diviso in n. 460.237 azioni ordinarie prive di valore nominale.

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e crediti, in conformità a quanto di volta in volta deliberato dall'Assemblea e nel rispetto delle disposizioni di legge.

TITOLO III - Dei soci e delle azioni

Art. 6) Azionisti

6.1 Possono essere soci della società le banche, gli intermediari finanziari, le Capogruppo di un gruppo bancario e gli altri soggetti autorizzati ad operare nell'area dei servizi di pagamento in Italia e nel territorio dell'Unione Europea.

6.2 Ove sia socia la Capogruppo di un Gruppo Bancario, anche cooperativo, tutte le società appartenenti al medesimo Gruppo, anche ove non socie, hanno il diritto di fruire dei servizi di CBI S.c.P.A. Società Benefit.

6.3 Il socio è obbligato a corrispondere i contributi volta per volta stabiliti ai sensi del successivo art. 13, sub 13.2, lett. c).

6.4 Sui ritardati versamenti dei contributi da parte dei soci sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso di riferimento, ossia al tasso di interesse tempo per tempo applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali (tasso REFI), maggiorato di cinque punti percentuali. Il tutto comunque entro i limiti di cui alla L. 108/96 ed alle altre norme applicabili; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2344, Cod. Civ.

Art. 7) Esclusione e recesso dei soci

7.1 L'esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione e può avere luogo:

- per gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto e dalla normativa di attuazione dello stesso;
- per perdita anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione a socio;
- per la sopravvenuta impossibilità di partecipare al raggiungimento dello scopo consortile;
- nel caso di sottoposizione a procedura concorsuale.

7.2 L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare del socio escluso. Detta comunicazione deve essere fatta dal Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata, contenente le motivazioni del provvedimento, nei dieci giorni successivi alla delibera.

7.3 In caso di fusione ovvero di trasferimento dell'azienda appartenente ad un socio per atto tra vivi, il soggetto giuridico risultante dalla fusione o il cessionario dell'azienda possono rivestire la qualifica di socio a condizione che sussistano in capo allo stesso tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla società consortile e vi sia il consenso del Consiglio di Amministrazione; in caso contrario, si considera il cedente, ovvero il socio oggetto della fusione societaria, come receduto dalla società consortile.

7.4 Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, Cod. Civ.

7.5 Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

7.6 Qualora un azionista si trovi in dissenso sulla misura dei contributi obbligatori o sulla determinazione degli indirizzi strategici ovvero non intenda più fruire dei servizi della società egli avrà diritto di recedere, con effetto dal 1 gennaio successivo alla comunicazione effettuata a tal fine alla società.

7.7 In caso di recesso o di esclusione il valore di liquidazione delle azioni è determinato in base al valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, e non si fa luogo a restituzione dei contributi consortili versati dal socio receduto o escluso.

7.8 Qualora l'esclusione del socio sia dovuta a sue gravi inadempienze, le somme pari al valore di liquidazione delle azioni ad esso spettanti sono trattenute dalla Società fino a concorrenza degli importi dovuti dal socio escluso.

7.9 Nel caso di recesso o esclusione del socio, il Consiglio di Amministrazione può deliberare che le azioni del socio receduto o escluso vengano rimborsate mediante acquisto da parte della Società al valore di cui al precedente art. 7.7, utilizzando riserve disponibili e nei limiti ammessi dall'art. 2357 c.c.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non deliberi l'acquisto da parte della Società delle azioni del socio receduto o escluso, si darà luogo al procedimento di liquidazione di cui dall'art. 2437-quater c.c., salvo quanto previsto al successivo art. 9.2

Art. 8) Azioni, emissione, circolazione e limiti

8.1 La partecipazione sociale è rappresentata dalle azioni. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari, pertanto la qualità di azionista si acquista con l'iscrizione nel Libro dei Soci.

8.2 Le azioni sono nominative, indivisibili, non frazionabili. Su delibera dell'Assemblea, possono essere create particolari categorie di azioni.

8.3 Ogni azione dà diritto ad un voto in Assemblea. In caso di comproprietà delle azioni, si fa applicazione dell'art. 2347, Cod. Civ.

8.4 Le azioni sono trasferibili, fatto salvo il diritto di prelazione disciplinato nel seguente art. 9.

Art. 9) Vendita di Azioni e diritto di prelazione

9.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

9.2 In caso di trasferimento a terzi, agli altri soci (regolarmente iscritti a libro soci) spetta il diritto di prelazione per l'acquisto regolato dal presente Statuto.

Il diritto di prelazione in favore dei soci è escluso in relazione alle azioni che siano state oggetto di recesso o esclusione.

Spetta, tuttavia, il diritto di prelazione sulle azioni appartenute al socio receduto o escluso, ad altro socio che sia qualificabile, al momento dell'esercizio del diritto di recesso, quale società Capogruppo in relazione al socio receduto o escluso. Contestualmente all'esercizio della prelazione la Capogruppo dovrà versare tutti gli importi eventualmente dovuti dal socio escluso.

I. Diritto di prelazione

9.3 Qualsiasi socio ("Socio Offerente") che, individualmente o assieme ad altri soci, intenda vendere o comunque trasferire in tutto od in parte le proprie azioni e/o i diritti di opzione a lui spettanti ad uno o più soggetti (inclusi gli altri soci, ma esclusi società o enti appartenenti allo stesso gruppo del quale faccia parte il Socio Offerente) dovrà comunicare al Consiglio di Amministrazione la propria offerta con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione stessa. L'offerta deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo offerto, le modalità di pagamento e le condizioni del trasferimento. La predetta comunicazione varrà altresì ai fini dell'eventuale esercizio del ta-along di cui sub II.

Il Consiglio di Amministrazione, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmetterà con le stesse modalità l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità, condizioni e termini:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro (30) trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo predetto;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione avrà comunicato al Socio Offerente e a tutti gli altri soci interessati, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

c) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

d) se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

e) qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;

f) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta al prezzo indicato dall'offerente;

g) qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il Consiglio - negli stessi termini di cui alla lettera b) che precede - lo comunica al socio offerente, che sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i 60 (sessanta) giorni successivi al giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta; resta inteso che detto acquirente dovrà essere in possesso dei requisiti per diventare socio di cui all'articolo 6, e sarà tenuto a fornirne adeguata evi-

denza al Consiglio di Amministrazione della società ai fini dell'esercizio dei relativi diritti. Il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a pronunciarsi nel termine di quindici giorni;

h) la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro; qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato da Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione, l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni Societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società;

i) il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione;

l) il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di usufrutto o pegno.

9.4 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

9.5 La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinunzia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

9.6 In caso di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti reali limitati sulle azioni, il diritto di voto dovrà permanere in capo all'azionista cedente.

II. TAG-ALONG

9.7 Fermo quanto previsto sub I, alternativamente all'esercizio del diritto di prelazione ed impregiudicato ogni ulteriore diritto previsto dal presente statuto, ove un Socio Offerente, individualmente o assieme ad altri soci, intenda vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni a favore di uno o più soggetti (inclusi gli altri soci, ma esclusi società o enti appartenenti allo stesso gruppo del Socio Offerente), che abbiano formulato un'offerta di acquisto e il numero di azioni oggetto di trasferimento corrisponda ad una partecipazione superiore al 30% del capitale sociale, ogni altro socio:

a) avrà diritto di vendere o comunque trasferire a favore del/dei suddetto/i soggetto/i, tutte o parte delle proprie azioni possedute alla data di ricevimento della comunicazione medesima, in aggiunta alle azioni del Socio Offerente, ai medesimi termini e condizioni. Resta inteso che l'esercizio (anche parziale) del diritto di co-vendita tag-along implicherà di per sé rinuncia da parte del socio ad esercitare il diritto di prelazione.

Resta fermo che:

b) l'acquisto di tutte le azioni offerte in vendita secondo quanto previsto nel presente punto II dovrà in ogni caso essere contestuale;

c) i soci saranno tenuti a garantire esclusivamente la piena ed esclusiva proprietà delle rispettive azioni, l'assenza di vincoli sulle stesse e la loro libera trasferibilità;

d) ciascun socio si asterrà dal vendere o comunque trasferire le proprie azioni a favore del terzo, ove quest'ultimo non acquisti le azioni dai soci che abbiano comunicato la propria intenzione di esercitare il diritto di co-vendita (o tag along) di cui al presente punto II. Nell'ipotesi di trasferimento di azioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Libro Soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi;

e) l'esercizio del tag along dovrà avvenire nei termini e con le modalità di cui alla lett.a) del paragrafo 9.3.

TITOLO IV - Organizzazione e gestione

Art. 10) Modello organizzativo

10.1 Sono organi della società:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente;
3. il Collegio Sindacale.

Art. 11) Assemblea

11.1 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, a scelta del Consiglio di Amministrazione.

11.2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione e per esso dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11.3 L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria deliberano sulle materie riservate alla rispettiva competenza dalla legge e dal presente Statuto. In particolare l'Assemblea ordinaria autorizza preventivamente l'eventuale cessione, anche parziale, dei Marchi, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, Cod. Civ.

11.4 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono inoltre convocate per le deliberazioni di loro competenza ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando sia richiesto dalla legge ovvero dal presente Statuto o qualora ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale.

11.5 La convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie deve avvenire con avviso inviato mediante posta certificata, telegramma, telefax o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo e delle modalità di svolgimento anche tecniche dell'adunanza per la prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno delle materie da trattare.

11.6 Le formalità suddette non sono necessarie e l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio o video collegati. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

11.7 Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, oltre ai soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

11.8 L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 Cod. Civ. .

11.9 In deroga alle previsioni del comma precedente, l'Assemblea straordinaria, tanto in prima convocazione quanto in seconda convocazione, delibera con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale, sulle seguenti materie:

1) modifica delle disposizioni del presente Statuto;

2) aumenti di capitale;

3) operazioni di fusione e scissione.

11.10 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente se nominato, o da altra persona designata dall'Assemblea; il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea.

11.11 Le adunanze assembleari, sia ordinarie che straordinarie, possono tenersi anche in video conferenza o teleconferenza, a condizione che siano garantiti tutti i seguenti aspetti:

- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare i do-

cumenti;

- venga consentito al Presidente dell'Assemblea di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

11.12 Nei casi previsti dalla legge ovvero qualora il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, in relazione alle materie oggetto di deliberazione, il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio, scelto da chi presiede.

11.13 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti gli azionisti, anche non intervenuti o dissenzienti

Art. 12) Consiglio di Amministrazione. Costituzione e modalità di svolgimento delle riunioni

12.1 La società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea, al quale spetta la gestione della società.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a tredici, di cui almeno due indipendenti. I Consiglieri restano in carica per un periodo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

12.3 I Consiglieri, ad eccezione dei due indipendenti, sono nominati sulla base di liste presentate dai soci e depositate presso la sede della società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare; in ogni lista i candidati devono essere indicati con un numero progressivo e in numero massimo pari al numero dei Consiglieri da eleggere. Ciascun socio può votare una sola lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto

i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente portatori di almeno il 5% dei voti complessivamente spettanti ai soci. I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via tante volte quanti sono i Consiglieri da eleggere e i quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto. I quozienti riportati da ogni candidato in ciascuna delle liste, separatamente conteggiati, sono successivamente disposti in un'unica graduatoria decrescente e risulteranno eletti - sino a concorrenza del numero di amministratori da eleggere (detratti i due indipendenti) - coloro che abbiano ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, i Consiglieri ancora da eleggere saranno tratti dalla lista che abbia espresso il minore numero di Consiglieri. In caso di presentazione di una pluralità di liste, da una singola lista non possono essere tratti più di otto Consiglieri. Se è presentata un'unica lista, tutti i Consiglieri – fatti salvi gli indipendenti - sono eletti nell'ambito di tale lista. L'Assemblea nomina, con voto palese e a maggioranza relativa i Consiglieri indipendenti e i membri del Consiglio di Amministrazione per qualsivoglia motivo non eletti in base al meccanismo del voto di lista.

12.4 I Consiglieri devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per gli esponenti di banche.

Il requisito di professionalità si considera soddisfatto quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) adeguata esperienza e competenza nel settore dei pagamenti e dei servizi IT a supporto dei servizi finanziari, in linea con le best practices internazionali;

b) aver svolto attività professionali, anche nel settore della consulenza, in materie attinenti al settore in cui opera la società;

c) aver esercitato attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche aventi rilievo per il settore in cui opera la società;

d) aver acquisita una riconosciuta e incontestabile autorevolezza nel settore di riferimento.

Si considera indipendente l'amministratore munito dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e dei requisiti di indipendenza di cui all' art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, (T.U.B.).

Il possesso dei requisiti dei Consiglieri è accertato dal Consiglio entro 30 (trenta) giorni dalla data di nomina, sulla base di dichiarazioni sostitutive prodotte da ciascun Consigliere.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Consigliere, gli altri provvedono a sostituirlo, traendolo dalla medesima lista cui apparteneva il Consigliere cessato, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'assemblea. Il Consigliere così nominato resta in carica sino alla successiva Assemblea.

12.5 Se per qualsiasi motivo viene a mancare contemporaneamente un numero di Consiglieri pari o superiore a otto, il Consiglio continua ad operare solo in regime di prorogatio ed i Consiglieri rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

12.6 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi componenti il Presidente e può nominare un Vice Presidente. Nomina altresì un Segretario, anche non amministratore, per la durata fissata all'atto della sua nomina.

12.7 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta un numero di consiglieri pari o superiore al 25% (venticinque per cento, con arrotondamento all'unità superiore) del totale di quelli in carica. La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, vi provvede il Vice Presidente, ove nominato, ovvero il Consigliere più anziano di età.

12.8 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono presso la sede della società; possono anche tenersi altrove, purché in Italia. L'avviso di convocazione indica il luogo, giorno e ed ora della riunione, nonché i luoghi audio/video eventualmente collegati ai fini di quanto previsto dal successivo comma 10 del presente articolo. La convocazione è inviata di norma almeno 5 (cinque) giorni prima di quello dell'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di urgenza il termine può essere di almeno 24 (ventiquattro) ore.

12.9 L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai Sindaci.

12.10 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgono di norma con la presenza fisica dei Consiglieri. Può darsi luogo a collegamenti in videoconferenza o, eccezionalmente, in teleconferenza, a condizione che i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante.

12.11 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età. L'amministratore, che sia portatore di un interesse in relazione ad una specifica operazione, dovrà

farne esplicita dichiarazione ai sensi dell'art. 2391, Codice Civile, e allontanarsi dalla seduta, senza partecipare alla trattazione dell'argomento ed alla relativa deliberazione.

12.12 I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario verbalizzante. Le copie dei verbali certificate come conformi dal Presidente e dal Segretario fanno prova ad ogni effetto di legge.

12.13 Il Consiglio di Amministrazione si costituisce validamente con la presenza, anche in video conferenza o teleconferenza, della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13) Consiglio di Amministrazione. Poteri

13.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della società, e può pertanto compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari necessari, utili o opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione per quanto riservato dalla legge e dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

13.2 Spetta al Consiglio di Amministrazione, in particolare:

a) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

b) redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione;

c) determinare i) i corrispettivi per l'erogazione dei servizi (e in genere per ogni prestazione) secondo un criterio di congruità e ii) i contributi a carico dei soci, calcolati sino a concorrenza del fabbisogno di gestione

ordinaria e stabiliti in proporzione della quota di partecipazione azionaria da ciascuno rispettivamente detenuta;

d) l'approvazione del budget di spesa annuale e delle relative modifiche;

e) approvare il Piano Industriale della società e in genere deliberare ogni iniziativa strategica;

f) proporre all'Assemblea operazioni di aumento del capitale;

g) proporre all'Assemblea le modifiche allo Statuto;

h) nominare e revocare il Direttore Generale;

13.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle materie di cui alle lett. e), f), g) con il voto favorevole dei due terzi degli Amministratori in carica.

13.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri - tra questi, eventualmente, un Amministratore Delegato - determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega tenuto conto delle disposizioni e dei divieti di cui all'art. 2381 del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche a dipendenti della società e a terzi, eventualmente anche con poteri di rappresentanza e di firma. L'incaricato o gli incaricati per delega cura/curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa consortile e riferisce/riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

13.5 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, oltre al Presidente ed al Vice-Presidente, un Direttore Generale, determinandone le

funzioni le attribuzioni e i poteri all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al Direttore Generale i poteri riservati dalla legge e dal presente Statuto – agli artt. 13.2 e 13.3 - alla competenza del Consiglio di Amministrazione e comunque quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

13.6 Il Direttore Generale è il capo del personale, organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali ed esercita le deleghe ricevute all'atto della sua nomina. Partecipa con potere di proposta alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

13.7 In caso di nomina dell'Amministratore Delegato questi assolve anche le funzioni di Direttore Generale.

13.8 I compensi degli Amministratori sono determinati dall'Assemblea in sede di nomina. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, determina, a sua volta, i compensi di coloro che sono investiti di particolari cariche.

13.9 Il Presidente della società è nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione, ed è dotato dei seguenti poteri:

- ha la rappresentanza legale della società;
- presiede l'Assemblea e ne coordina i lavori;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite ai Consiglieri;
- esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, al Vice-Presidente, se nominato, e, se nominato, all'Amministratore Delegato nelle materie ogget-

to delle deleghe a lui attribuite, spettano la rappresentanza della società e i poteri di firma. La firma del Vice-Presidente fa stato ad ogni effetto della indisponibilità del Presidente

Art. 14) Collegio Sindacale

14.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

14.2 Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e di 2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea che ne fissa anche il compenso valevole per l'intero mandato. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

14.3 Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;

14.4 Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di riunione totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

14.5 Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri effettivi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 15) Controllo contabile

15.1 Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, a meno che l'Assemblea deliberi di affidare il controllo contabile a un revisore contabile o a una società di revisione legale.

15.2 L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società..

Art. 16) Esercizi sociali, avanzi di gestione

16.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

16.2 Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli eventuali avanzi risultanti dal bilancio approvato, effettuati gli accantonamenti deliberati dall'Assemblea od obbligatori per legge (art. 2430 Cod. Civ.), sono imputati a riserve patrimoniali o come fondi vincolati alla realizzazione di investimenti, studi, ricerche, progetti o iniziative rientranti nell'oggetto consortile.

TITOLO V - Disposizioni finali

Art. 17) Foro competente

17.1 Qualunque controversia sorga fra il socio, i soci, e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto, è deferita alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 18) Legge applicabile

18.1 Al presente Statuto si applica la legge italiana.

Art. 19) Domicilio degli azionisti

Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci.

Art. 20) Disposizioni sulle Società Benefit

20.1 Il Consiglio di Amministrazione individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 4 bis). Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società.

20.3 La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno che soddisfi quanto previsto dagli Allegati 4 e 5 delle Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 21) Amministrazione

21.1 Il Consiglio di Amministrazione, con riguardo allo scopo di beneficio comune, dovrà bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e con gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto e dalla Legge di stabilità 2016 in materia di Società Benefit.

Art. 22) Disposizioni Applicabili

22.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile, nonché alle previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e allegati.

Design
MAGENTA BUREAU

Impaginazione e stampa
ROCOGRAFICA Srl

www.cbi-org.eu